

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

NELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1966

Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.)

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 marzo 1958, n. 314, furono estesi ai licenziati dagli istituti professionali di Stato e da altri istituti per le attività marinare alcuni benefici fino allora riservati, a norma del decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, agli allievi licenziati dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.

Tali benefici consistono nella possibilità per detti licenziati di essere ammessi agli esami per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi prima del raggiungimento dell'età e degli altri requisiti prescritti. Fra detti titoli professionali, elencati nell'articolo 1 della citata legge n. 314, non fu compreso quello di meccanico navale di 1^a classe. La ragione della esclusione di tale titolo è da ricercarsi nel fatto che, all'epoca della emanazione della legge, la istruzione professionale marittima non era ancora sufficientemente organizzata; inoltre, poichè la legge prevede, unicamente, l'estensione ad una più vasta categoria di giovani di benefici già concessi da precedenti norme ai soli licenziati dell'ENEM, non si ritenne di introdurre nuove facilitazioni.

Senonchè dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che ha istituito la scuola media unica, l'istruzione professionale ha avuto, com'è noto, un nuovo ordinamento, in quanto è stata demandata agli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, ai quali si accede con la licenza di scuola media.

Molti di tali Istituti hanno una sezione di qualifica per meccanici navali di prima classe con un corso di studi della durata di tre anni.

In relazione alla maggiore preparazione scolastica che gli allievi delle sezioni meccanici conseguono sulla base del nuovo ordinamento, sembra opportuno che gli stessi siano ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento anche del titolo professionale marittimo di « meccanico navale di prima classe » prima del raggiungimento dell'età e degli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678.

Premesso quanto sopra, è stato predisposto l'accluso disegno di legge che, modificando l'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concede ai licenziati degli Istituti professionali — sezione meccanici — i benefici di cui sopra.

In tal modo potrà notevolmente essere agevolata la formazione professionale dei meccanici navali di prima classe, dei quali

esiste una sensibile carenza, senza pregiudicare, peraltro, l'acquisizione delle indispensabili garanzie di preparazione professionale, in quanto, a norma dell'articolo 2 della stessa citata legge n. 314, il conferimento del titolo professionale resta subordinato, oltre che al raggiungimento di tutti i requisiti di navigazione e lavoro, al superamento di una prova pratica per l'accertamento dell'idoneità degli interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, è modificato come segue:

« I licenziati dalle sopresse scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM), nonchè dalle sezioni di qualifica per attività marinare, funzionanti presso gli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", "marinaio autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di seconda classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti.

I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di 1ª classe anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche ».